

CONVENZIONE QUADRO

tra l'Università degli Studi di Cassino, cod. fiscale n° 81006500607, P.I.V.A. 01730470604, con sede legale in Cassino alla via Marconi, n. 10, rappresentata dal Rettore *pro tempore* prof. Ciro Attianese, nato a Napoli il 05.03.1959, autorizzato a firmare il presente atto con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 04/05/2010 e 31/05/2010

e

la UILM - U.I.L. (UNIONE ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI) cod. fiscale n° 80297810583 con sede in Corso Trieste, 36 - 00198 Roma, rappresentata dal Dott. Rocco Palombella in qualità di segretario generale

PREMESSO

- che l'Università degli Studi di Cassino intende favorire iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti e che si propone, pertanto, un continuo adeguamento dei metodi didattici attraverso attività di tirocinio e stage quale momento formativo fondamentale nell'ambito del curriculum di studi;
- l'Università degli studi di Cassino stipula contratti, convenzioni ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti ed altre persone giuridiche, e private, per lo svolgimento di ricerche attinenti ai compiti istituzionali;
- che l'Università degli Studi di Cassino e la UILM-U.I.L. convergono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- che l'Università degli Studi di Cassino e la UILM-U.I.L. intendono

svolgimento di attività di ricerca di comune interesse, l'organizzazione di conferenze, incontri, formazioni, seminari presso l'Università degli Studi di Cassino e la ULM ed altrove per approfondire temi specifici;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

L'Università degli Studi di Cassino metterà a disposizione della ULM competenze scientifiche e tecniche nei modi e nella quantità che verranno concordate nell'ambito del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 4 per il conseguimento delle finalità indicate nella premessa, con particolare riguardo:

- a) all'organizzazione di attività di formazione, di stage e di alta specializzazione (es. master);
- b) all'esecuzione di programmi di diffusione delle reciproche specificità mediante attività seminariati, conferenze, incontri, ecc;
- c) all'esecuzione di programmi di ricerca di comune interesse;
- d) all'esecuzione di ricerche e studi di interesse per entrambe le organizzazioni contraenti.

Art.3

La presente convenzione ha valore di accordo quadro. Le modalità di esercizio delle attività indicate al precedente art. 2 saranno disciplinate con successivi e distinti atti aggiuntivi esecutivi, in cui di volta in volta verranno puntualizzate le forme, ivi comprese:

- a) tipologia di prestazioni;

- b) materiale da produrre e consegnare;
- c) professionisti coinvolti;
- d) tempi di svolgimento delle prestazioni concordate e di fornitura dei materiali richiesti;
- e) luoghi in cui svolgere le attività;
- f) altri aspetti rilevanti.

Art. 4

Le attività di programmazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative che caratterizzeranno il presente accordo, saranno svolte da un Comitato Tecnico-Scientifico composto in modo paritario dai contraenti. L'Università degli Studi di Cassino individua nel Prof. Edoardo Ales il referente per questa convenzione quadro e con successivi atti le parti individueranno i componenti del Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 5

Le due parti si impegnano, nell'ambito della presente collaborazione, allo scambio di informazioni tecnico-scientifiche.

Art. 6

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali di cui le parti sono e verranno a conoscenza dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità relative all'attività di cui alla presente convenzione, evitando in particolare la comunicazione e la diffusione di detti dati al di fuori dello svolgimento dell'attività delle parti.

Art. 7

I risultati delle attività che resteranno di proprietà della parti contraenti e la loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali

pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione tra i due contraenti.

Art. 8

La presente convenzione ha la durata di 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e viene rinnovata tacitamente alla scadenza dei 4 anni, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Da la presente convenzione non deriveranno oneri finanziari per l'Aterco di Cassino.

In conformità dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) la convenzione potrà essere in qualsiasi momento risolta da una delle parti, nel caso in cui si dovesse verificare una grave inadempienza giudiziarmente accertata rispetto ad una delle clausole contenute nel presente accordo.

Art. 9

Sarà possibile effettuare eventuali modifiche o aggiunte alla presente convenzione determinate da ulteriori opportunità che i contraenti avranno intenzione di perseguire. Tali modifiche dovranno rivestire la forma scritta a pena nullità.

Art. 10

La presente convenzione annulla e sostituisce a tutti gli effetti, con la sua avvenuta sottoscrizione, qualsiasi altro accordo, convenzione o contratto in precedenza intercorso tra le parti per il medesimo titolo.

Art. 11

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione della presente convenzione, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole; qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Cassino.

qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Cassino.

Art. 12

La presente convenzione è esente dal bollo ai sensi del punto 16 della tabella allegata B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 ed è soggetta a registrazione solo nel caso d'uso ai sensi dell'art. 10 parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di registrazione saranno a carico della parte che, con proprio comportamento, avrà reso obbligatoria la registrazione stessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cassino li _____

Per l'Università degli Studi di Cassino

IL RETTORE

(Prof. Carlo Altomare)



Per la U.I.M.U.I.

Il Segretario Generale

(Don. Rocco Pappalardo)